



Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile

Settore Pianificazione Mobilità e Infrastrutture

Servizio Mobilità Sostenibile e Gestione Circolazione e Traffico

Viale Ancona 63 – 30172 Mestre VE Telefono 041/2746935- Fax 041/2746930

e-mail: direzione.mobilita@comune.venezia.it pec: protocollo@pec.comune.venezia.it

Rep. Ord. N°

Vedi Timbro Informatico

Oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione in via Fratelli Bandiera e via delle Macchine nella Municipalità di Marghera, per transito con veicolo eccezionale e trasporto in condizioni di eccezionalità per le seguenti notti in orario 00:00-06:00 - 1°) transito notte tra il giorno 09/10/2016 e il giorno 10/10/2016, - 2°) transito notte tra il giorno 12/10/2016 e il giorno 13/10/2016.

IL DIRIGENTE

Premesso che:

in data 06/10/2016 la Società Pasquinelli S.p.a. con sede in Jesi (AN), via Fontedamo, 18 – 60035 Jesi (AN) tramite e-mail acquista con nota PG/2016/468306 del 07/10/2016 inviata alla Direzione Sviluppo del territorio e Città Sostenibile ha chiesto di poter circolare con un proprio veicolo eccezionale per un trasporto in condizioni di eccezionalità lungo il percorso di competenza del Comune di Venezia nelle seguenti vie: F.lli Bandiera, delle Macchine; per proseguire poi nel tratto successivo di competenza dell'Autorità Portuale di Venezia di via del Commercio (tratto in contromano in prossimità del ponte strallato) e dei Sali fino al Terminal Multiservice;

Riconosciuto che:

- la Città Metropolitana di Venezia ha competenza a rilasciare l'autorizzazione per transitare sull'intero territorio regionale previo nulla osta dei Comuni interessati;
- nell'autorizzazione possono essere imposti percorsi prestabiliti o il servizio di scorta tecnica così come riportati nel nulla osta rilasciato;
- L'autorizzazione può avere validità per uno o più viaggi o per un periodo di tempo determinato comunque non superiore a 12 mesi;
- in nessun caso potranno essere modificate le caratteristiche dei veicoli / trasporti eccezionali rispetto a quanto autorizzato salvo le deroghe previste dalle norme;
- al fine di poter emanare il nulla osta di competenza del Comune di Venezia Direzione Ll.PP. occorre che nella domanda, presentata alla Città Metropolitana di Venezia almeno 15 giorni prima della data fissata per il transito, siano chiaramente indicati:
- le generalità complete della persona fisica richiedente;
- la denominazione e ragione sociale dell'eventuale ditta per la quale si presenta la richiesta;
- la specificazione se trattasi di transito singolo o di più transiti;
- la specificazione del giorno, dei giorni o del periodo di effettuazione dei transiti;
- l'identificazione dei veicoli utilizzati (marca, tipo, targa);



- l'identificazione degli eventuali veicoli di riserva (marca, tipo, targa) fino ad un massimo di 5 per tipologia di veicolo;
- le dimensioni massime del veicolo o del convoglio (lunghezza, larghezza, altezza) sia a vuoto che con carico;
- il peso totale di ogni singolo veicolo o rimorchio sia a vuoto che con carico;
- l'itinerario da percorrere con la specificazione delle vie / piazze e dei numeri civici di partenza o da raggiungere se all'interno del territorio comunale;

Considerato che:

- salvo quanto richiesto dalla Città Metropolitana di Venezia ai fini del rilascio dell'autorizzazione, per il rilascio del nulla osta da parte del Comune di Venezia Direzione LL.PP. nella domanda il richiedente deve dichiarare:
- di aver verificato la percorribilità di tutto l'itinerario richiesto con particolare riferimento alla idoneità delle curve o intersezioni al raggio di curvatura e all'ingombro del veicolo / convoglio;
- di aver provveduto a verificare che sull'intero percorso non siano presenti linee aeree che determinano un franco inferiore a 40 centimetri o opere d'arte che determinino un franco inferiore a 20 centimetri;
- di essere in regola con le vigenti norme in materia di autotrasporto di cui alla legge 6 giugno 1974 n° 298 e s.m.i.;
- di rispettare tutte le condizioni dettate sia dal vigente Codice della Strada che dal relativo Regolamento di Esecuzione;
- di assumersi ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno conseguente al transito del veicolo / trasporto eccezionale;

Visto:

- l'autorizzazione al percorso rilasciata dalla Regione Veneto Veneto Strade S.p.a. con protocollo n. 7301/2016 del 06/10/2016 per il transito con veicolo eccezionale e trasporto in condizioni di eccezionalità alla Società Pasquinelli S.p.a.;
- la successiva richiesta di emissione di ordinanza per il divieto di sosta temporanea lungo il tratto di via Fratelli Bandiera da parte della Società Pasquinelli S.p.a. per le seguenti notti in orario 00:00-06:00 1°) transito notte tra il giorno 09/10/2016 e il giorno 10/10/2016, 2°) transito notte tra il giorno 12/10/2016 e il giorno 13/10/2016, inoltrata tramite nota e-mail alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile ed acquisita con PG/2016/468306 del 07/10/2016;
- l'art. 107 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- l'art. 17, punto 2), lettera i) dello Statuto del Comune di Venezia;
- gli artt. 5, 6, 7, 10, 61, 62 del Decreto Legislativo n° 285 del 30/04/1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 20 e 21 del Decreto Legislativo n° 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada";
- gli artt. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il D.M. 10.07.2002 "Disciplinare Tecnico relativo agli Schemi Segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";



- gli artt.138, 139, 140, 141 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154,156, 158, 159, 160, 162, 165, 167, 168 e 169 del D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";
- il Decreto Interministeriale del 04/03/2013;
- Legge 6 giugno 1974 n° 298 e s.m.i.;
- D.M. 18 luglio 1997;
- D.P.R. 13 dicembre 2004 n° 327;
- D.P.R. 12 febbraio 2013 n° 31.

ORDINA

- 1. regolamentare in via temporanea la circolazione della sede viaria comunale di via Fratelli Bandiera dall'innesto della S.R. 11 Padana Superiore fino all'incrocio con via delle Macchine nel tratto di diretta competenza del Comune di Venezia come da elaborato grafico trasmesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per il transito con veicolo eccezionale e trasporto in condizioni di eccezionalità per le seguenti notti in orario 00:00-06:00 1°) transito notte tra il giorno 09/10/2016 e il giorno 10/10/2016, 2°) transito notte tra il giorno 12/10/2016 e il giorno 13/10/2016, secondo le seguenti disposizioni:
 - a) istituire e fissare il divieto di sosta temporaneo lungo i predetti tratti di sede viaria di competenza comunale rendendo noto tale divieto con i prescritti segnali con un anticipo di non meno 48 ore prima, ed eventualmente con altri mezzi appropriati, prima del transito con veicolo eccezionale e trasporto in condizioni di eccezionalità, a cura e spese della Società richiedente l'autorizzazione al transito;

La presente ordinanza ha validità temporanea ed esecutività dalla posa della prescritta segnaletica di cui al punto 1. a) fino al giorno 13/10/2016.

La presente ordinanza è resa pubblica mediante, la posa in opera e la manutenzione della prevista segnaletica stradale, a cura dell'impresa esecutrice. Dell'avvenuta installazione va dato tempestivo avviso, tramite inoltro alla Direzione Sviluppo del Territorio e Città Sostenibile, ed al Corpo di Polizia Municipale, di apposito verbale riportante la data e l'ora di effettuazione degli interventi.

È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza.

Gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del Codice della strada sono incaricati di far rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte ai punti, saranno applicate le sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada.

A norma dell'art. 3 c. 4 della legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR Veneto, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.



Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 c. 3 del Codice della Strada.

Mestre, 07/10/2016

IL DIRIGENTE

Arch. Loris Sartori

Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia.

L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter D.Lgs 7/3/2005 n.82.